Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 29 gennaio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 16 *novembre* 1940-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 14 *dicembre* 1940-XIX *registro* 46 *Guerra, foglio n.* 49.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare fatte sul campo ai sottonotati militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Albanese Carlo di Giuseppe e di Eugenia Righini, da Lucca, tenente di complemento raggruppamento Celere « Brunetti ». — In commutazione della medaglia di bronzo al valor militare, conferitagli con R. decreto 19 dicembre 1939-XVIII. Giornalista, tenente volontario in O.M.S. nell'azione finale su Madrid. Comandante di pattuglia, dimostrava doti non comuni di ardimento e sprezzo del pericolo e, con la sua intelligente iniziativa, superando i compiti affidatigli, contribuiva efficacemente all'azione complessiva del gruppo celere. — Madrid, 29 marzo 1939-XVII.

Chiappetta Gaetano fu Giuseppe e di Manes Faustina, da Lucido (Cosenza), sottotenente battaglione mitraglieri « Frecce Nere » (*alla memoria*). — Volontario tra i primi in terra di Spagna che emerse in tutte le azioni per entusiasmo e per ardire. Addetto al comando di battaglione, sotto violento fuoco di artiglieria nemica, incurante del pericolo si portava più volte presso i reparti impegnati, partecipando con essi all'azione, finchè colpito a morte da scheggia esprimeva serenamente la gioia del dovere compiuto e consacrava col sangue, per la seconda volta versato, la sua fede di legionario e di fascista. — Testa di Ponte di Aspa, 3 gennaio 1939-XVII.

La motivazione della medaglia d'argento al valor militare conferita alla camicia nera scelta *Alfano Giovanni* di Vincenzo, da S. Maria la Fossa, con R. decreto 31 marzo 1938-XVI, è sostituita con la seguente: « Porta arma di fucile mitragliatore, mentre validamente concorreva alla difesa di una posizione violentemente attaccata dall'avversario, veniva ferito ad una spalla. Rimaneva al suo posto imperterrito e, per parare una minaccia nemica delineatasi poco distante, trasportava la propria arma in una nuova posizione iniziando nuovamente il fuoco. Inutilizzata l'arma stessa dal tiro avversario, imbracciava un fucile e continuava a resistere, incitando con la parola e l'esempio i propri camerati, finchè estenuato e soverchiato, non cadde prigioniero. — Palacio de Ibarra, 14 marzo 1937-XV ».

(115)

Regio decreto 16 *novembre* 1940-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 14 *dicembre* 1940-XIX *registro n.* 46 *Guerra, foglio n.* 50.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per operazioni guerresche svoltesi in Africa Orientale.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Dissegna Ferdinando di Giuseppe e fu Alessio Angela, da Romano d'Ezzelino (Vicenza), maggiore delle Forze armate dell'Eritrea. — Quale Regio residente di Quoram, avuto notizia che un nostro fedele capo distretto indigeno era stato proditoriamente assassinato da elementi ribelli, si portava prontamente in luogo con due battaglioni e nelle azioni repressive e di rastrellamento che ne seguivano dimostrava pronta intuizione, ardire, slancio e coraggio. Marciando sempre in testa alle truppe era esempio di elette virtù militari, contribuendo a fugare l'avversario con perdite. — Tzagheghi, 16 23 marzo 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Borghesi Alberto di Pietro e di Boninsegni Margherita, da Sansepolcro (Arezzo), tenente colonnello 83° reggimento fanteria. — Durante la battaglia dello Scirè, inviato ad assumere il comando di un reggimento della divisione, il cui titolare era stato ferito, si dimostrava subito comandante avveduto, energico e sprezzante di ogni pericolo, ed in seguito, nell'inseguimento del nemico, in uno scontro con alcune centinaia di abissini che cercavano di ritardare la nostra avanzata, dava opportune disposizioni, sicchè il nemico volgeva rapidamente in fuga, lasciando sul terreno perdite. — Scirè, 1-3 marzo 1936-XIV.

Demattè Umberto, tenente 11° reggimento alpini. — Comandante di plotone mitraglieri, di iniziativa, si portava prontamente in linea, sotto intenso fuoco nemico, per proteggere un reparto minacciato di aggiramento, infliggendo perdite all'avversario col fuoco efficace delle sue armi.— Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Penaglia Enrico fu Giovanni e fu Raffo Agata, da S. Lazzaro Parmense (Parma), tenente colonnello intendenza A.O.I. della Somalia Italiana. — Alla testa di una pattuglia di ricognizione si spingeva in territorio infestato dai ribelli per circa 200 chilometri di profondità, con manifesto sprezzo del pericolo. — Paese degli Arussi, gennaio 1937-XV.

E' revocata e considerata come non avvenuta la concessione della medaglia di bronzo al valor militare fatta con R. decreto 7 ottobre 1937 a favore del maggiore in s.p.e., 1° raggruppamento arabo somalo 6° battaglione *Boglietti Cesare*, da Terni, perchè per lo stesso fatto d'arme ottenne la medaglia d'argento al valor militare.

(116)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1940-XIX, n. 1892.
Agevolazioni fiscali per la produzione della gomma sintetica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, lettera *b*) e lettera *c*) del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2401, concernente provvedimenti per la fabbricazione della gomma sintetica;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I macchinari e materiali occorrenti per la produzione della gomma sintetica sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, a termini dell'art. 1, lettera *b*) del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1243, convertito nella legge 23 dicembre 1937, numero 2401.

Art. 2.

Per poter fruire dell'anzidetta agevolezza le ditte interessate dovranno presentare istanza al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Nella domanda, che sarà redatta in triplice copia, di cui una su carta legale, dovranno essere indicati:

a) i macchinari e materiali di cui viene chiesta la importazione;

b) le località sedi degli stabilimenti ove i macchinari e materiali sono destinati.

Art. 3.

L'esonero dal pagamento dei dazi doganali è concesso dal Ministero delle finanze, di concerto con quelli delle corporazioni e per gli scambi e per le valute.

Col relativo decreto sarà stabilito il termine entro il quale, sotto pena di decadenza dalla concessione, le macchine ed i materiali dovranno essere introdotti e messi in effettivo esercizio.

Art. 4.

Le macchine e i materiali, per i quali sia stato emesso il decreto Ministeriale di cui al precedente art. 3, saranno ammessi alla introduzione nel territorio del Regno in regime di temporanea importazione, sotto osservanza dei vincoli e condizioni che regolano, ai fini valutari, la importazione delle merci dall'estero.

Le operazioni di temporanea importazione saranno compiute presso la dogana che ha giurisdizione sugli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera *b*) ed a garanzia delle operazioni stesse dovranno essere depositati i diritti di confine relativi, ovvero potrà essere prestata malleveria di un istituto di credito, purchè sia accettata dal contabile doganale, sotto la sua personale responsabilità.

Art. 5.

I macchinari ed i materiali importati temporaneamente sono soggetti alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, finchè non siano stati posti in opera nello stabilimento agevolato.

Le norme per la vigilanza saranno stabilite dal competente direttore della Circoscrizione doganale, il quale prescriverà la tenuta, da parte della concessionaria, di un registro in cui saranno annotati i materiali e macchinari di pertinenza dello stabilimento.

Compiuti gli impianti nello stabilimento, il direttore della Circoscrizione doganale disporrà che, in contraddittorio con la ditta, un funzionario di dogana proceda all'accertamento dei macchinari e materiali messi in opera e ne rediga processo verbale, nel quale dovrà risultare la esplicita clausola del vincolo doganale, cui i materiali e i macchinari sono sottoposti.

Art. 6.

Il proscioglimento della garanzia prestata per le macchine, e i materiali, di cui sia stato accertato il collocamento in opera, con processo verbale redatto a termini del precedente art. 5, sarà accordato dal Ministero delle finanze dopo che il Ministero delle corporazioni avrà attestato che le macchine ed i materiali siano stati posti in opera e destinati allo scopo stabilito.

Il competente direttore della Circoscrizione doganale disporrà che, a scarico della bolletta di temporanea importazione, venga rilasciata la bolletta di importazione in esenzione, nella quale sarà fatto cenno del vincolo di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Qualora risultasse che le macchine ed i materiali siano comunque impiegati per scopi diversi da quelli previsti nel decreto di concessione, la ditta concessionaria sarà tenuta a corrispondere senz'altro i diritti di confine, in base alla tariffa vigente all'atto della introduzione nel Regno.

Tali diritti saranno pure riscossi per le macchine e i materiali, che non siano stati messi in effettivo esercizio entro il termine di cui al precedente art. 3.

I funzionari di dogana e gli agenti della Regia guardia di finanza hanno la facoltà di eseguire, in qualunque momento, opportuni sopraluoghi negli stabilimenti delle ditte, che hanno beneficiato della franchigia, per accertare la destinazione e l'impiego effettivo delle macchine e dei materiali ammessi alla importazione in franchigia.

Art. 8.

Sono a carico della ditta interessata le indennità spettanti agli impiegati ed agli agenti della Regia guardia di finanza per il compimento delle operazioni doganali e dei servizi di vigilanza presso gli stabilimenti e per gli accertamenti necessari alla applicazione delle norme del presente decreto.

Art. 9.

I prodotti denominati « stirolo », « nitrile acrilico » e « acido linoleico » destinati ad essere impiegati come materie prime per la produzione della gomma sintetica, sono esonerati, sotto la osservanza delle modalità e cautele da stabilire dal Ministro per le finanze, dal pagamento dei diritti di confine, a termini dell'art. 1, lettera *c*), del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1243, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2401.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, foglio 115. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1940-XIX, n. 1893.

Applicazione del R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente il contrabbando di guerra, nei confronti della Francia e dell'Inghilterra, dall'11 giugno 1940-XVIII, e, nei confronti della Grecia, dal 28 ottobre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti gli articoli 160, 253 e 362 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra;

Ritenuto che la lista delle cose costituenti contrabbando di guerra, stabilita con il citato R. decreto 16 luglio 1940, n. 1056, ha formato oggetto di comunicazione ai Governi degli Stati neutrali in data 11 giugno 1940-XVIII ed è stata resa di pubblica ragione con avviso ai naviganti in pari data;

Ritenuto che pertanto il Regio decreto citato deve avere applicazione, nei confronti della Francia e dell'Inghilterra, dall'11 giugno 1940-XVIII;

Ritenuto che dal 28 ottobre 1940-XVIII l'Italia è in guerra con la Grecia e che pertanto, dalla stessa data, la lista delle cose costituenti contrabbando di guerra stabilita con il predetto Regio decreto, deve essere considerata applicabile anche nei confronti della Grecia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, è applicabile, nei confronti della Francia e dell'Inghilterra, dall'11 giugno 1940-XVIII, e, nei confronti della Grecia, dal 28 ottobre 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 129. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX, n. **1894.**

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Milano per la zona compresa tra la piazza Piola, la via Pacini, la via Ampère, la piazza Leonardo da Vinci e la via Spinoza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano, con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118, recante modificazioni alla legge anzidetta;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 389, recante modificazioni alla legge originaria;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 153027-3836 dell'11 settembre 1939-XVII, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato per la sistemazione urbanistica della zona compresa fra la piazza Piola, la via Pacini, la via Ampère, la piazza Leonardo da Vinci e la via Spinoza, con variante al piano regolatore di massima;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la variante proposta si riduce, in sostanza, alla suddivisione, a mezzo di strade intermedie, di un isolato già definito nel piano di massima approvato, e che pertanto la variante stessa è meritevole di approvazione;

Considerato che, all'atto esecutivo, il comune di Milano dovrà tempestivamente provvedere alla costruzione della fogna e alla posa della conduttura dell'acqua potabile in detta zona;

Visto il voto n. 1296 del 29 maggio 1940-XVIII del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, numero 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni, è approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Milano per la zona compresa tra la piazza Piola, la via Pacini, la via Ampère, la piazza Leonardo da Vinci e la via Spinoza con variante al piano regolatore di massima.

Detto piano, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:2000 ed in un elenco descrittivo dei beni da espropriare e soggetti a contributi, atti in data 8 settembre 1939-XVII ed a firma dell'ing. Bonicatti, sarà depositato all'Archivio di Stato.

E' assegnato al comune di Milano il termine di anni cinque dalla data del presente decreto per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per l'esecuzione del piano.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite, sia dai privati che dal Comune e suoi concessionari, per l'attuazione del presente piano particolareggiato, saranno esenti per venticinque anni dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 132. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX, n. **1895.**

Ripartizione e devoluzione del patrimonio netto della cessata Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne alle Confederazioni subentranti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 17 maggio 1934-XII, col quale è stato revocato, con effetto dal 1° luglio 1934-XII, il riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne;

Visto il decreto del Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, in data 9 giugno 1934-XII, relativo alla nomina del commissario liquidatore della Confederazione stessa;

Vista la relazione definitiva presentata dal predetto commissario liquidatore in data 22 ottobre 1940-XVIII;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il patrimonio netto di L. 1.248.870 risultante dalla liquidazione della cessata Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne è devoluto alle seguenti Associazioni sindacali:

1) Confederazione fascista degli industriali . . . . L. 490.243,92
2) Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria . . . . » 730.089,38
3) Confederazione fascista dei lavoratori del commercio . . . . » 28.536,70

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni preciserà le modalità necessarie per dare esecuzione alla ripartizione del patrimonio di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 121. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX, n. 1896.
Autorizzazione al Ministero delle corporazioni ad assumere in servizio altre 30 unità di personale non di ruolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo 4 marzo 1931, contenente norme per l'amministrazione del fondo speciale delle Corporazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1394, contenente l'autorizzazione al Ministro per le corporazioni di assumere e mantenere in servizio personale non di ruolo per non oltre 210 posti;
Considerata la necessità di aumentare di altri 30 posti il suddetto personale non di ruolo, occorrenti per il funzionamento di alcuni nuovi servizi del Ministero delle corporazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato ad assumere e a mantenere in servizio, in eccedenza al limite fissato dal R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1394, personale non di ruolo della categoria 4ª, di cui alla tabella I, allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, per non oltre 30 posti.

La retribuzione del personale assunto e mantenuto in servizio, ai sensi del precedente comma, è a carico del fondo speciale delle Corporazioni.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 127. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 1897.
Trasformazione del fine della « Casa di riposo per i ciechi », con sede in Livorno.

N. 1897. R. decreto 19 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Casa di riposo per i ciechi » con sede in Livorno, è trasformata nel fine e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1898.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Maria di Cotrino con sede in Latiano (Brindisi).

N. 1898. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Maria di Cotrino con sede in Latiano (Brindisi) ed il medesimo viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte a suo favore dalla parrocchia, all'uopo autorizzata, di S. Maria della Neve in Latiano, e dalla Congregazione del Sacro Ordine Cisterciense in Casamari, comune di Veroli, immobili situati in Latiano, descritti e valutati L. 17.178.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1899.
Erezione in ente morale della Fondazione « Casa di riposo per gli anziani delle arti belle Principe Prospero Colonna » con sede in Roma.

N. 1899. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Casa di riposo per gli anziani delle arti belle Principe Prospero Colonna » con sede in Roma, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 dicembre 1940-XIX, n. 1900.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione per l'istituzione di due borse di studio.

N. 1900. R. decreto 3 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 120.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dalla signorina Clelia Cavedoni, con atto pubblico in data 27 marzo 1940-XVIII, a rogito del dott. Nicola Spano, direttore amministrativo dell'Università anzidetta, per l'istituzione di due borse di studio da intitolarsi al nome del prof. Lorenzo Cavedoni.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 1901.
Costituzione della Società Mineralogica Italiana, con sede in Pavia.

N. 1901. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene costituita la Società Mineralogica Italiana, con sede in Pavia, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 8.
Disposizione transitoria per l'ammissione dei brigadieri di pubblica sicurezza al concorso per l'avanzamento al grado di maresciallo di terza classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930-X, n. 1629;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1939-XVII, n. 1929, concernente modifiche alle norme per l'avanzamento ai gradi di brigadiere e maresciallo di 3ª classe del Corpo degli agenti di P. S.;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

L'anzianità di grado richiesta per l'ammissione dei brigadieri di P. S. al concorso per l'avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe di cui al vigente articolo 41 del regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è ridotta ad un anno per il primo concorso da bandirsi dopo l'emanazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 134. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 ottobre 1940-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:
Fondo denominato « Cantore », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta D'Angelo Francesco fu Pasquale, pag. 363, foglio di mappa 40, particelle 3-*f*, 4-*g*, in località « Cantore » per l'estensione di Ha. 8.02.42 con l'imponibile di L. 562,62.
Il terreno in oggetto confina: a nord con la proprietà di Lo Muzio Nicola e del marchese Giacomo Filiasi; ad est con terre dello stesso marchese Filiasi; a sud con terre dei coniugi Scopece-Muscio, e stradetta comune a D'Angelo Francesco, a Lo Muzio Ciro fu Francesco e ai detti coniugi Scopece-Muscio; ad ovest con proprietà dei coniugi stessi, di Lo Muzio Nicola, De Petra Giulio e Lo Muzio Michele.
Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 dicembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cantore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire

18.000 (diciottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 6. — D'ELIA

(329)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Bozzi Vidossich e C., con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Bozzi Vidossich e C., con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Bozzi Vidossich e C., con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il conte Raffaello Nardini Saladini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(333)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Prodotti Autarchici per Calzaturifici, con sede a Savona, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Prodotti Autarchici per Calzaturifici, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana Prodotti Autarchici per Calzaturifici, con sede a Savona, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. cav. Francesco Serra di Savona.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(332)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo G. Radonicich fu D., con sede a Venezia, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società in nome collettivo G. Radonicich fu D., con sede a Venezia, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società in nome collettivo G. Radonicich fu D., con sede a Venezia, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Enrico De Gaudenzi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(334)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società anonima Esperis, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, n. 756, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Esperis, con sede a Milano;
Vista la relazione del sindacatore;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 19 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Esperis con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(331)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 gennaio 1941-XIX - N. 18

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,60
Id. 3,50% (1902)	71,95
Id. 3,00% Lordo	51,60
Id. 5,00% (1935)	91,675
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,425
Id. Id. 5,00% (1936)	93,90
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,175
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,25
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,95
Id. Id. 5 % - Id. 1949	99,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 gennaio 1941-XIX - N. 19

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,625
Id. 3,50% (1902)	71,95
Id. 3,00% Lordo	51,75
Id. 5,00% (1935)	91,80
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,425
Id. Id. 5,00% (1936)	93,925
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,15
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,25
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,925
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,675
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,025
Id. Id. 5 % - Id. 1949	99,975

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Gardolo (Trento).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Gardolo, avente sede nel comune di Gardolo (Trento).

(327)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.